

CASSA MUTUA FRA IL PERSONALE CIVILE
DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

STATUTO

(Decreto del Presidente della Repubblica 3-1-1969 - Pubblicato nella "Gazzetta
Ufficiale" della Repubblica Italiana N. 43 del 17-2-1969)

PRESENTAZIONE

Lo Statuto della "Cassa Mutua per il personale civile dell'Amministrazione della Difesa" è stato approvato per la prima volta con Decreto del Presidente della Repubblica del 3-1-1969 n. 11 pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica Italiana n.43 del 17-2-1969.

La prima redazione dello Statuto ha subito le modifiche che qui di seguito si indicano.

Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 500 del 20 -7-1978 è stato modificato l'art. 8 relativamente al numero di quote sociali per l'iscrizione, al pagamento della tassa di ammissione e al versamento del contributo mensile sul fondo di previdenza. Inoltre è stato modificato l'art. 18 relativamente all'importo del sussidio in caso di decesso del socio e l'art. 19 per quanto riguarda l'importo del sussidio in caso di perdita della qualifica di socio.

Con decreto del Ministero della Difesa datato 18-9-1991 registrato alla Corte dei Conti il 5 -11-1991 reg. 10 fg. 352 in particolare sono stati modificati gli artt. 4, 7, 8, 18, 22, 25, 34, e 43.

Modifiche più sostanziali e più numerose, si sono avute con l'assemblea straordinaria dei soci della "Cassa" in data 5 Marzo 2007, con la presenza di un notaio.

Tali modifiche hanno adeguato alcuni cambiamenti intervenuti nelle leggi dello Stato, come la sostituzione della lira con l'euro, l'introduzione della legge sulla privacy, le nuove norme in materia di successione, l'aumento dell'importo massimo concedibile e i tempi di restituzione, ecc., per consentire un tempestivo adeguamento dell'attività della Cassa Mutua alle esigenze dei Soci in continuo mutamento.

Infine l'art. 46 è stato soppresso, in quanto si trattava di una norma transitoria relativa alla costituzione della "Cassa".

Si comunica, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione ha ottenuto l'iscrizione della Cassa Mutua, nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma. Ufficio Territoriale del Governo al n. 560/2008.

IL PRESIDENTE

(Rag. Riccardo MARETTO)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'atto pubblico 21 febbraio 1963, n. 90996 di repertorio, a rogito Dottor Placido GAMBAREALE Notaio in Roma, concernente la costituzione, con sede in detta città, dell' Associazione denominata "Cassa Mutua tra il personale civile dell' Amministrazione aeronautica", avente lo scopo di erogare prestiti agli iscritti e di concedere sussidi in occasione del collocamento a riposo o del decesso dei propri soci;

VISTA la domanda in data 1 giugno 1963, con la quale il Presidente del Consiglio di amministrazione della "Cassa" suindicata chiede che sia riconosciuta la personalità giuridica della "Cassa" stessa e che sia approvato il relativo statuto;

VISTE le deliberazioni dell' Assemblea dei soci dell'Ente in parola, in data 25 maggio e 13 dicembre 1966, concernenti l'approvazione di modifiche al predetto statuto ed il cambio della denominazione dell'Ente stesso in "Cassa Mutua fra il personale civile dell'Amministrazione della Difesa".

VISTI gli articoli 12 e 16 del Codice civile;

UDITO il parere del Consiglio di Stato;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la Difesa;

DECRETA

Art. 1.

E' riconosciuta la personalità giuridica della "Cassa Mutua fra il Personale civile dell' Amministrazione della Difesa".

Essa ha sede in Roma, Viale dell'Università n. 4 (palazzo Aeronautica) ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Difesa.

Art. 2.

E' approvato l'annesso statuto della predetta "Cassa", composto da quarantasei articoli, vistato dal Ministro per la Difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella

Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 3 gennaio 1969.

VISTO, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei Conti, addì 11 febbraio 1969

Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 27 - GRECO

STATUTO DELLA "CASSA MUTUA FRA IL PERSONALE CIVILE DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA"

Costituzione e scopi

Art.1

E' costituita fra i dipendenti civili dell' Amministrazione della Difesa una Cassa Mutua che assume la denominazione di "Cassa Mutua fra il personale civile dell' Amministrazione della Difesa".

Nel presente statuto essa verrà indicata più semplicemente col nome di Cassa.

Art. 2

La Cassa ha scopi esclusivamente previdenziali, assistenziali e mutualistici.

In relazione a tali scopi essa assume iniziative intese ad elevare il benessere materiale e morale dei soci, esclusa però in ogni caso la raccolta del risparmio.

In particolare la Cassa si propone di:

- a) corrispondere un sussidio ai soci o ai loro familiari in caso di collocamento in pensione da parte dell' Amministrazione della Difesa o in caso di decesso;
- b) costituire un conto individuale di previdenza da corrispondere ai soci che cessano, per qualsiasi motivo, di far parte della Cassa;
- c) concedere ai soci prestiti a breve scadenza;
- d) promuovere attività ricreative ed assistenziali onde andare incontro ad esigenze varie di carattere materiale e morale, ad esclusivo beneficio dei soci.

Patrimonio

Art. 3

Il patrimonio è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dal fondo di previdenza individuale;
- c) dal fondo di riserva ordinario;
- d) dal fondo di riserva straordinario;

e) da legati, donazioni o lasciti.

Il patrimonio dovrà essere investito in prestiti ai soci o in titoli di Stato o garantiti dello Stato o in bene immobili redditizi o in attività ricreative ed assistenziali, in conformità di ciò che sarà deliberato dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Il Capitale sociale è illimitato ed è costituito da quote del valore nominale di euro 5,00 (cinque/00). Le quote sono nominative ed individuali e non possono essere cedute con effetto verso la Cassa.

L'aumento dell'importo della quota di capitale deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Art. 5

Il fondo di riserva ordinario è destinato a reintegrare il capitale sociale in caso di perdite.

Esso viene costituito mediante prelevamento sugli utili annuali fino a raggiungere la decima parte del capitale sociale.

Art. 6

Il fondo di riserva straordinario è istituito a garanzia delle operazioni di credito ed è costituito mediante prelevamento sugli utili annuali fino a raggiungere la decima parte dell'ammontare delle somme investite in prestiti.

Soci

Art. 7

Possono essere ammessi a soci della Cassa i dipendenti civili dell'Amministrazione della Difesa.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato.

Art. 8

L'iscrizione a socio della Cassa comporta i seguenti obblighi:

- 1) pagamento dell'importo di un numero di quote di capitale sociale non inferiore a due;
- 2) pagamento di una tassa di ammissione di euro 5,50 (cinque/50).

Il socio, poi, con l'avvenuta iscrizione alla Cassa, si obbliga a:

- 3) versare un contributo mensile di euro 5,00 (cinque/00) destinato ad incrementare un proprio conto individuale di previdenza;
- 4) corrispondere tutti i contributi straordinari eventualmente deliberati dall'Assemblea;
- 5) adempiere, nei modi e termini fissati, quanto altro deliberato dall'Assemblea o stabilito dal presente Statuto.

L'importo della tassa di ammissione di cui al punto 2) e quello del contributo mensile indicato al punto 3) del presente articolo possono essere modificati dall'Assemblea ordinaria.

Art. 9

Il pagamento alla Cassa delle somme di cui al punto 3) del precedente articolo e di quanto dovuto dal socio al rimborso di eventuali prestiti, deve essere fatto di regola, mediante ritenute sullo stipendio.

A tal fine il socio deve rilasciare apposita dichiarazione con la quale autorizza l'Amministrazione ad effettuare le ritenute sulle proprie competenze mensili.

Qualora le ritenute di cui allo comma non possano, per qualsiasi motivo, aver luogo, il socio è obbligato a provvedere personalmente entro il più breve termine al pagamento.

Art. 10

Il socio può, contestualmente alla domanda di iscrizione o successivamente, chiedere di versare un contributo mensile, destinato al proprio conto individuale di previdenza, superiore al minimo fissato al punto 3) del precedente art.8, ma comunque sempre pari ad un multiplo di euro 5,00.

Art. 11

Il socio in regola con i suoi obblighi verso la Cassa ha diritto:

- 1) a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, disponendo di un voto, e purché sia iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi;

- 2) concorrere alla ripartizione dei disavanzi attivi di gestione risultanti dal bilancio annuale;
- 3) a fruire di tutti i benefici e concessioni previsti dal presente Statuto.

Art. 12

La qualità di socio si perde per cessazione del rapporto di impiego con l'Amministrazione della Difesa, per morte, dimissioni ovvero recesso, esclusione, espulsione.

Art.13

In tutti i casi elencati nell'articolo precedente, al socio cessato spetta il rimborso delle quote sociali versate, dei contributi del conto individuale di previdenza di cui all'art. 8 - punto 3) e della quota parte dei disavanzi attivi di gestione attribuitigli per il periodo di iscrizione.

In caso di decesso, il rimborso di cui al precedente comma spetta al coniuge superstite, ai figli o, in mancanza, ad altri eventuali aventi diritto, secondo le vigenti norme sulla successione legittima.

Nel caso, al momento della cessazione, il socio abbia in corso un prestito, l'ammontare residuo dello stesso verrà trattenuto in un'unica soluzione dalla liquidazione spettantegli, con l'eccezione dei soci cessati per dimissioni per i quali si applicano le norme contenute nel successivo art. 14.

Art. 14

La richiesta di dimissioni deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e ha effetto dalla data di sospensione della trattenuta del contributo mensile sullo stipendio dell'interessato.

Nel caso di un mutuo in corso, il socio non può dimettersi prima dell'estinzione completa di tale prestito.

Art. 15

La mancata corresponsione da parte del socio, dei contributi ordinari e/o straordinari e di quanto da esso dovuto alla Cassa comporta l'esclusione da socio.

L'esclusione è deliberata, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

E' espulso il socio che per qualsiasi motivo si renda indegno di appartenere alla Cassa. L'espulsione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Avverso alla deliberazione è ammesso ricorso all' Assemblea che deve, a tale scopo, essere convocata.

Art. 17

Tutti i casi di perdita della qualità di socio devono essere annotati, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Sussidi e prestiti

Art.18

In caso di decesso del socio, la Cassa in aggiunta alla liquidazione prevista dall'articolo 13, corrisponde un sussidio di euro 200,00 (duecento/00).

Il sussidio viene corrisposto al coniuge superstite, ai figli o, in mancanza dei predetti soggetti, ad altri aventi diritto secondo le norme richiamate dal precedente art. 13.

L'importo del sussidio può essere modificato dall' Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio d'Amministrazione e con il parere favorevole del Collegio dei Sindaci.

Art. 19

Qualora il rapporto di impiego con l'Amministrazione delle Difesa venga a cessare per il collocamento in pensione nei casi previsti dalle leggi sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato oppure per dispensa per ragioni di salute la Cassa, in aggiunta alla liquidazione prevista dall'articolo 13, corrisponde un sussidio.

L'importo di tale sussidio è stabilito nella misura di euro 20,00 (venti/00) per ogni triennio di iscrizione alla Cassa. Il triennio deve essere compiuto e non è frazionabile.

Il sussidio non spetta se il collocamento in pensione o la dispensa hanno luogo prima che siano decorsi tre anni dalla data di iscrizione alla Cassa.

Il sussidio, infine, non spetta in tutti gli altri casi di cessazione del

rapporto di impiego non espressamente previsti dalla linea del presente articolo.

Art.20

I sussidi di cui agli articoli 18 e 19 gravano sul provento derivante dalle operazioni di prestito effettuate a favore dei soci.

Art. 21

I prestiti di cui all'art. 2 lettera c) vengono concessi dal Consiglio di amministrazione su richiesta scritta del socio, previo "nulla osta" da parte dell' Ente di appartenenza.

Il prestito non può essere concesso se il socio non rilascia la dichiarazione di cui all'art. 9, comma 2, autorizzando nel contempo la Cassa a trattenere, in caso di collocamento a riposo o licenziamento, l'eventuale residuo debito sulla propria liquidazione o - ove non vi fosse capienza - sul trattamento di quiescenza o su qualsiasi altra indennità spettantegli.

La tipologia dei prestiti da concedere viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

Il recupero dei prestiti di cui al precedente articolo deve essere effettuato, mediante trattenuta sullo stipendio, in rate mensili consecutive, a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la corresponsione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il numero delle rate in cui i prestiti vanno recuperati: esso non può essere inferiore a sei e va, comunque, rapportato a multipli di sei.

Art. 23

Sull'importo dei prestiti di cui all'art.21 viene trattenuta una provvigione annua.

La misura della percentuale da applicare viene stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione e può variare in base all'andamento del mercato dei tassi di interesse e comunque non deve superare di due punti la misura del *T.U.S.* (tasso ufficiale di sconto).

Art. 24

Al socio non può accordarsi contemporaneamente più di un prestito, né se ne può concedere un altro se non ha rimborsato almeno la metà dell'importo del prestito precedentemente concesso.

In questo secondo caso, il residuo debito del primo prestito viene detratto dall'importo netto del nuovo prestito ed a favore del socio viene accreditata una parte della provvigione a suo tempo pagata, calcolata in proporzione al debito residuo.

Art. 25

In deroga al precedente art. 24, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il rinnovo di un prestito anche se il socio non ha pagato la metà delle rate.

In questo caso la Cassa non restituirà al socio la provvigione relativa alla parte del debito residuo.

Il socio non avrà diritto alla restituzione della provvigione anche in caso di estinzione anticipata del mutuo, indipendentemente dal numero delle rate pagate.

Organi sociali

Art. 26

Gli organi sociali della Cassa sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci.

Art. 27

L'Assemblea ordinaria è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per approvare il bilancio e per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e riguardanti la gestione della Cassa.

L'Assemblea ordinaria elegge, ogni cinque anni, i membri del Consiglio di amministrazione e i membri del Collegio dei sindaci.

L'Assemblea straordinaria, convocata quando sia necessario o

quando lo richieda al Consiglio di amministrazione, almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti, delibera sulle modificazioni dello Statuto, sull'eventuale scioglimento della Cassa e su qualunque altro argomento di carattere straordinario.

Art. 28

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere portato a conoscenza dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione e con i mezzi più opportuni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 29

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono validamente costituite quando sono presenti più della metà dei soci regolarmente iscritti. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.

La straordinaria, invece, a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 30

Se i soci presenti non raggiungono il numero minimo fissato nella linea dell' articolo precedente, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata.

Il giorno fissato per la seconda convocazione può essere indicato nell'avviso di convocazione dell' Assemblea.

Se non è indicato, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima convocazione.

Art. 31

In seconda convocazione sia l'Assemblea ordinaria come la straordinaria sono regolarmente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono prese con le maggioranze fissate nel precedente articolo 29.

Art. 32

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, il socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio che non faccia

parte né del Consiglio di Amministrazione, né del Collegio dei sindaci.

Ciascun socio non può, però, rappresentare più di tre soci.

Art. 33

Le deliberazioni dell' Assemblea, prese in conformità delle norme precedenti, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 34

Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri eletti dall'Assemblea, di cui almeno tre soci; gli altri due possono essere eletti fra ex soci collocati a riposo. Essi durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e sono esonerati dal prestare cauzione.

Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore amministrativo ed il Segretario.

Le norme per le elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci sono stabilite in un apposito regolamento approvato dall' Assemblea straordinaria.

Tutte le cariche sono gratuite.

Tuttavia l'Assemblea in sede di approvazione di bilancio, potrà stabilire un'adeguata indennità a favore del Consiglio di Amministrazione.

Art. 35

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale attiva e passiva della Cassa.

Egli convoca e presiede il Consiglio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Direttore amministrativo è incaricato della esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea e del Consiglio riguardanti l'Amministrazione della Cassa.

Egli sovrintende al servizio di Cassa ed alla tenuta della contabilità.

Art. 36

Per la validità della deliberazione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 37

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci scegliendoli tra i primi non eletti in ordine di graduatoria.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se viene meno la totalità degli amministratori, la convocazione dell'Assemblea viene disposta dal Collegio dei Sindaci che assume l'ordinaria amministrazione della Cassa fino alla nomina dei nuovi amministratori.

Art. 38

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Uno dei tre sindaci effettivi, rappresentante del Ministero dell'Economia e Finanze, viene da esso designato, mentre l'Assemblea dei soci elegge gli altri due membri, di cui uno anche fra gli ex soci collocati a riposo.

I sindaci supplenti sono anch'essi eletti dall'Assemblea fra i soci. I supplenti sostituiscono i sindaci effettivi che vengono a mancare, in ordine di età.

I sindaci eletti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il primo eletto dei sindaci effettivi assume la Presidenza del Collegio.

Le attribuzioni e i doveri del Collegio dei Sindaci sono regolati dalle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, può stabilire un'

adeguata indennità a favore dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

Libri sociali

Art. 39

La Cassa deve tenere i seguenti libri:

- 1) libro giornale;
- 2) libro dei soci nel quale debbono essere annotati:
 - a. le generalità dei soci;
 - b. la loro residenza;
 - c. l'Ente di servizio;
 - d. la data di ammissione;
 - e. la data di cessazione (con le garanzie di cui alle norme vigenti sulla tutela delle privacy).
- 3) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' Assemblea;
- 4) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 5) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci.

Art. 40

I soci possono consultare i libri ai punti 2 e 3 del precedente art.39, con le limitazioni previste dalla normativa in vigore sulla tutela della privacy.

Esercizio finanziario

Bilancio - Ripartizione utili

Art. 41

L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 42

Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite.

Dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Cassa, gli utili

conseguiti e le perdite sofferte.

Il Bilancio deve essere corredato di una relazione del Consiglio di Amministrazione sull' andamento della gestione sociale.

Il bilancio deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione al Collegio dei sindaci, con la relazione ed i documenti giustificativi almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il Collegio dei Sindaci riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulle tenuta della contabilità e fa le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci, presso il Direttore amministrativo della Cassa durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea fino a quando sia approvato, affinché i soci possano prenderne visione.

Art. 43

Dal disavanzo attivo di gestione annuale deve essere dedotto il dieci per cento per la costituzione del fondo di riserva ordinario, fino a che questo non abbia raggiunto la decima parte del capitale sociale.

Altro dieci per cento viene destinato al fondo di riserva straordinario fino a che questo non abbia raggiunto l'ammontare previsto dal precedente articolo 6.

La rimanenza viene accreditata al conto individuale di previdenza dei soci. L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio annuale, può decidere di destinare una parte dei disavanzi attivi ad opere di solidarietà.

Scioglimento della Cassa

Art. 44

La Cassa può sciogliersi:

- a) per impossibilità di conseguire gli scopi sociali;
- b) per impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell' Assemblea;
- c) per deliberazione dell' Assemblea.

In caso di scioglimento della Cassa, il fondo di riserva ordinario e quello straordinario vengono ripartiti tra i soci in proporzione alle quote di capitale sociale versato e all'ammontare del proprio conto individuale di previdenza. Ai soci, inoltre, viene effettuata la liquidazione di cui all'articolo 13.

L'Assemblea nomina il liquidatore o i liquidatori e ne fissa le attribuzioni e l'eventuale compenso.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 45

Per qualunque vertenza che potesse sorgere tra i soci e la Cassa in merito all'applicazione del presente statuto, dovrà essere nominata una Commissione arbitrale composta di tre membri.

Di essi, due saranno designati: uno dal Consiglio di Amministrazione di concerto con il Collegio dei Sindaci e uno dall'Assemblea dei soci.

Il terzo sarà designato dal Ministero della Difesa.